



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

**ALLA DIREZIONE PER L'IMPIEGO
DEL PERSONALE AERONAUTICA
ROMA**
pec: persaereo@postacert.difesa.it

Prot. N. 156E/2026

OGGETTO: Criticità nell'impiego di personale militare frequentatore di corso nella posizione di forza effettiva non organica (FENO).

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE AERONAUTICA - 1° Reparto

ROMA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA - UCAG

ROMA

^^^^^^^^^^^^^

1. Talune istanze avanzate da personale frequentatore di corsi di formazione hanno fatto emergere criticità nelle modalità del trattamento amministrativo durante la frequenza degli stessi. In particolare, il personale lamenta la circostanza secondo cui la posizione di “forza effettiva non organica” (FENO) in cui è inquadrato presso l’istituto di formazione determini la conseguente mancata corresponsione sia del trattamento di missione che dell’indennità di marcia, con ciò ledendo le legittime aspettative degli interessati.
2. La questione deve essere inquadrata nel contesto normativo che disciplina l’amministrazione del personale militare impiegato negli enti/reparti delle Forze armate. Al riguardo, l’art. 455 del D.P.R. n. 90/2010 regola le singole categorie della forza amministrata del personale presso gli organismi militari, censendo in maniera precisa e tipica ciascuna posizione di forza attiva. In particolare, la “Forza effettiva” è costituita dal personale assegnato a ciascun organismo dotato di autonomia amministrativa per i suoi fini istituzionali, mentre la “Forza aggregata” è costituita da personale di altri organismi assunti temporaneamente per esigenze di servizio: le disposizioni regolamentari in vigore non prevedono la posizione di “Forza effettiva non organica” (FENO), che non trova quindi alcun fondamento di natura giuridica né nel COM né nel TUOM.
3. La disposizione regolamentare citata, inoltre, stabilisce al comma 1, lett. a) che “...al personale in forza effettiva è corrisposto il trattamento economico spettante in relazione alle disposizioni di legge vigenti ...”. La locuzione sta a significare, nel caso di specie, che nei confronti del personale che si trova in forza effettiva in un determinato ente/reparto e, successivamente, è destinato a svolgere un corso formativo per proseguire il percorso addestrativo o per essere avviato nei ruoli superiori avendo superato la fase concorsuale, l’amministrazione ha l’obbligo di corrispondere, a seconda dei casi, l’indennità di missione di cui alla legge n. 836/1973 o l’indennità di marcia, estesa alle attività formative fuori sede dall’art. 13, co. 21 del D.P.R. n. 56/2022.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

4. Viceversa, se il personale corsista proveniente da una posizione di FEO venisse considerato in FENO presso l'istituto formativo si andrebbe a realizzare, mediante l'utilizzo di uno strumento non previsto, la completa elusione della disposizione citata in precedenza, con violazione del principio di corrispettività delle prestazioni, secondo cui lo svolgimento di attività fuori dalla sede di servizio comporta l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere il relativo trattamento economico. Né, peraltro, il citato articolo 455 del TUOM lascia spazio interpretativo per costituire nuove posizioni di forza (FENO), che andrebbero ad alterare l'intera sistematica del rapporto di impiego militare, fondato su una disciplina che unisce in maniera coerente posizioni di stato, incarichi, attività e corrispondenti trattamenti economici.
5. Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene necessario ristabilire le corrette dinamiche amministrative, collocando la questione sollevata nell'ambito normativo previsto, al fine di corrispondere al personale corsista le indennità previste ed evitare, nel contempo, ingiustificati aggravi economici e cali di motivazione del personale che svolge attività formative nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione.
6. A tale scopo si chiede di:
 - accertare l'illegittimità della prassi di invio in FENO presso gli istituti di formazione del personale in FEO presso altri enti/reparti, destinato a frequentare corsi professionali/di addestramento o di inserimento in ruoli superiori a seguito di superamento di concorso;
 - riconoscere, a seconda dei casi e delle circostanze, il trattamento economico di missione o l'indennità di marcia durante tutto il periodo di addestramento/formazione;
 - adottare misure organizzative volte a garantire l'uniformità di trattamento per tutto il personale in addestramento presso le scuole di volo.
7. Nel rimanere in attesa delle relative determinazioni, si conferma la disponibilità di questa Associazione per un eventuale confronto sulla questione rappresentata.

Roma, 9 febbraio 2026

AMUS - AERONAUTICA
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE